



MASSIMO LUCIANI*

IL RUOLO DI ALESSANDRO PACE NELLA “SCUOLA ROMANA” DEI COSTITUZIONALISTI **

SOMMARIO: 1. La scuola romana. – 2. Pace e la forma. – 3. Pace e l’oggettività del giurista.

1. La scuola romana.

La particolarità delle “scuole romane” dei giuristi è di essere composte solo raramente, o comunque in piccola parte, da anagraficamente romani. Questo vale anche per i costituzionalisti.

Non era romano Carlo Esposito. Non lo era Vezio Crisafulli. Non Costantino Mortati. Non Aldo Sandulli. Non Manlio Mazzioti. Non Carlo Lavagna. Non Leopoldo Elia. Non Gianni Ferrara. E l’elenco potrebbe continuare a lungo (l’omissione di alcuni nomi, dunque, non significa – ovviamente – non riconoscerne, qui, il prestigio). L’arrivo a Roma, però, per tutti i grandi studiosi che la Facoltà giuridica de La Sapienza romana ha chiamato a professare, ha sempre comportato una sorta di passaggio di condizione, una vera e propria “naturalizzazione” accademica, che trovava la propria prima espressione nella seminazione del terreno sul quale i più giovani, che sarebbero diventati allievi di quei Maestri, andavano muovendo i loro primi passi.

Essi, i Maestri, erano però molto diversi, per indole, storia personale, metodo scientifico, interessi culturali, posizioni ideali. La “scuola romana” del diritto costituzionale, pertanto, è stata assai variegata e – forse – parlarne al singolare potrebbe anche essere considerato inopportuno. Nondimeno, una “cifra” comune è possibile individuarla, ravvisandola nell’estrema attenzione per la realtà del diritto costituzionale, del quale tutti intendevano bene il collegamento con la dinamica politica, la cui consapevole conoscenza era unanimemente considerata preliminare allo sforzo di assoggettarla alla logica della Costituzione. Gli allievi di quei Maestri hanno raccolto il loro lascito e, a loro volta, hanno

* Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico – Sapienza Università di Roma – Accademico dei Lincei – Giudice della Corte costituzionale.

** Relazione presentata alla “Giornata in ricordo di Alessandro Pace” (11 giugno 2026), presso il Palazzo della Consulta in Roma.

cercato di trasmetterlo a chi sarebbe venuto dopo di loro. Uno dei più prestigiosi di quegli allievi – e poi Maestri delle generazioni successive – è stato Alessandro Pace.

2. Pace e la riforma

Pace era considerato un formalista. Fermo restando che le fini analisi di Cammarata hanno insegnato a diffidare dell'uso non sorvegliato di questa etichetta, l'attenzione estrema di Alessandro per la forma non ne azzoppava la capacità di comprensione del mondo del diritto nelle sue connessioni col contesto politico, sociale, economico. “Come per il suo maestro, Carlo Esposito, anche per lui il rigore della forma si è andato coniugando con – s'è posto al servizio di – un realismo per nulla astratto”. Questo scrisse Gaetano Azzariti sul numero 1/2025 di *Costituzionalismo.it*, ricordando Pace subito dopo la sua scomparsa. Della “incredibile prontezza con la quale Alessandro sapeva cogliere le conseguenze di una determinata previsione – apparentemente innocua, o persino commendevole – sulla vita delle persone” parlò Michela Manetti ricordandolo sul sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (della quale Pace fu Presidente nel triennio 2006-2009). Di un'estrema attenzione per il testo della Costituzione, ma anche di una passione e di una fede nella Costituzione da parte di Alessandro, di “Una passione e una fede che affondano, più specificamente, le proprie radici direttamente nel testo della Costituzione repubblicana italiana” parlò Raffaella Niro nel ricordo pubblicato sul *Forum* di *Quaderni costituzionali*. Forma e testo da una parte e sostanza e realtà dall'altra si disgiungono solo in chi della forma e del testo non coglie le connessioni: in Pace le connessioni erano presenti con tutta pienezza e solo un lettore negligente potrebbe non cogliere la consapevolezza che ne traspare in tutti i suoi scritti.

Ora, a me sembra che questo tratto (rigorosa attenzione per la forma non disgiunta dalla comprensione della realtà politico-istituzionale) sia, in verità, comune a tutta quella che, con l'approssimazione che ho già messo in evidenza, chiamiamo comunemente “scuola romana”. Nessuno dei Maestri che l'hanno fondata nel secondo dopoguerra (di vera fondazione, infatti, si trattò) si discostava dal figurino, ora sommariamente tratteggiato, del costituzionalista capace di maneggiare il testo normativo col bisturi del chirurgo, ma anche di guardare il mondo col grandangolo del fotografo. Alessandro Pace, a me sembra, non ha tradito ciò che era stato trådito.

Non vorrei si equivocasse: ciascuno degli studiosi appartenenti alla scuola romana, dai Maestri agli allievi agli allievi degli allievi, ha avuto il proprio stile e ha declinato a modo suo il rapporto tra forma e sostanza. Nessuno, però, s'è accostato sciattamente alla forma e nessuno ha fatto le viste di non intendere la durezza della sostanza. Nessuno, soprattutto, ha nutrito del diritto costituzionale una concezione – diciamo così – “invertibrata”. Per spiegare meglio cosa intendo lascio la parola ad Alessandro.

Siamo alle primissime righe della sua *Problematica delle libertà costituzionali*, la cui Parte generale (meglio: quella che diventerà la Parte generale) viene pubblicata nel 1983. Scrive

Alessandro: “L’esame della complessa problematica dei diritti costituzionali non può non iniziare con l’interpretazione dell’art. 2 della Costituzione”. Si trattava di un vero programma di politica del diritto costituzionale: nessun ragionamento sulla Costituzione può avere senso se non prende le mosse dal suo testo, dal diritto costituzionale *positum*. Eppure, l’interpretazione di quel testo deve fare i conti con la realtà, deve misurarsi con le conseguenze di questa o di quella scelta ermeneutica. Di qui il convincimento, che Pace manifestava poche pagine appresso, che la concezione dell’art. 2 Cost. come di una “norma a fattispecie aperta” presentava due criticità. La prima stava in ciò che “le ipotesi di «diritti» non previsti in Costituzione sono assai più limitate di quel che a prima vista potrebbe pensarsi: o perché tali ipotesi rientrano in fattispecie normative concernenti diritti espressamente garantiti [...], oppure perché un eventuale loro riconoscimento porrebbe delle insanabili antinomie con altre norme costituzionali”. La seconda, stava nel fatto che “quando si è trattato di «desumere» nuovi diritti dall’art. 2 non si è meditato sul fatto che all’affermazione di un «diritto» automaticamente consegue l’imposizione di un corrispondente «obbligo» a carico di qualcuno”. Si avviava, così, quella riflessione sull’arricchimento del patrimonio costituzionale dei diritti che avrebbe condotto Pace a interrogarsi se, alla fin fine, non si potesse correre il rischio di avviare una sorta di giuoco a somma zero.

Ora, non è certo il caso che io dica come la penso su questa problematica: l’ho fatto in molte altre occasioni, ma ritengo che qui – davvero – non importi a nessuno. Quel che mi interessa sottolineare è che, in questo modo, Alessandro faceva intendere, senza ombra di possibile equivoco, che l’aggancio al testo non andava, in lui, disgiunto dall’esame delle conseguenze della sua interpretazione, in una prospettiva di attenzione per la possibile eterogenesi dei fini che molti appartenenti alla scuola romana hanno coltivato.

3. Pace e l’oggettività del giurista.

Un’ultima notazione. Una notazione che non riguarda, a questo punto, la scuola romana nel suo complesso, ma l’insegnamento che, entro di essa, Alessandro Pace ha saputo tramandare. Mi riferisco alla sua spiccata considerazione per quella che a me piace chiamare “obbligazione di verità” che grava sugli intellettuali in generale e sui giuristi in particolare.

Tutti sappiamo quanto Alessandro diffidasse delle “grandi riforme” costituzionali, contro alcune delle quali, anzi, si schierò, con nettezza, pubblicamente. Eppure, quando si trovò a riflettere sull’applicabilità del principio di omogeneità alle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (in vista di un successivo, eventuale, referendum), Alessandro osservò che pur ad ammettere il principio di omogeneità, esso non avrebbe trovato applicazione nel caso degli interventi sulla forma di governo. “Ciò nondimeno [scrive Pace in un contributo apparso sul n. 1/2026 di Nomos] sembra però potersi sostenere che al divieto di revisioni disomogenee si sottragga la modifica della forma di governo. La quale, per necessità logica, non può non coinvolgere contestualmente almeno più di un titolo della

Parte seconda della Costituzione (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo). In altre parole il rispetto del limite di omogeneità si identifica, in tale ipotesi, nella doverosa intrinseca coerenza e compiutezza del disegno riformatore”.

Non voglio e – ovviamente – non posso dire se io personalmente condivida la premessa e la conclusione di questo ragionamento. Quel che mi preme osservare è che la tesi contraria avrebbe fatto assai comodo a Pace nell’azione di contrasto delle “grandi riforme” costituzionali che osteggiava. La necessità di onorare l’obbligazione di verità che avvertiva come giurista, però, glielo impediva. È, questo, un lascito che non possiamo dimenticare.